

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

7.

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TIZIANA MAIOLO

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Ricciardi Edilberto, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	56, 57
Di Lello Finuoli ed altri: Modifiche dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati, dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di integrazione salariale, e dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati (1778)		Rossi Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	57
Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	55, 56, 57, 58	Sostituzioni:	
Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo), <i>Relatore</i>	55, 56, 57	Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	55
		Votazione nominale:	
		Maiolo Tiziana, <i>Presidente</i>	58
		<i>Allegato:</i> Ulteriori emendamenti all'articolo 3	59

La seduta comincia alle 16.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Arlacchi, Bongiorno, Grasso, Pecoraro Scanio e Viale sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati De Simone, Di Fonzo, Reale, Procacci e Signorini.

Seguito della discussione della proposta di legge Di Lello Finuoli ed altri: Modifiche dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati, dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di integrazione salariale, e dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati (1778).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Lello Finuoli ed altri: « Modifiche dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, in materia di gestione dei beni sequestrati e confiscati, dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di integrazione salariale, e dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ».

Ricordo che nella seduta del 19 luglio scorso erano state avviate le votazioni sugli articoli del provvedimento e relativi emendamenti.

Ricordo altresì che il nuovo testo del progetto di legge, cui sono riferiti gli emendamenti, è pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta del 19 luglio scorso, insieme agli emendamenti presentati nel corso della stessa seduta.

Avverto che sono stati presentati, dal Governo e dal relatore, ulteriori emendamenti all'articolo 3, che saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Invito il relatore, onorevole Finocchiaro Fidelbo, ad esprimere il proprio parere su tali emendamenti.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.21 del Governo, sulla scorta delle numerose considerazioni che sono state svolte in questa Commissione. L'ipotesi prospettata dal Ministero delle finanze era già stata presa in esame; come i colleghi ricorderanno, ne discutemmo più volte e la scelta fu quella di saltare il passaggio del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, specie con riguardo alla semplice ipotesi di destinazione. Uno degli scopi del provvedimento — speriamo di averlo raggiunto nella redazione del testo finale — è infatti quello di non appesantire inutilmente, sotto il profilo burocratico e temporale, alcuni passaggi che, al contrario, devono essere effettuati con grande speditezza per impedire che i beni confiscati restino inutilizzati per lungo tempo. Le esigenze cui risponde questa proposta emendativa, peraltro, sono già soddisfatte dal testo.

Con riferimento all'emendamento 3.18, la Commissione si era trattenuta a lungo sulla questione decidendo, in aderenza all'impianto originale del testo, di individuare soltanto nelle finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile gli scopi per i quali lo Stato poteva trattenere gli immobili, i beni sequestrati. La ragione, perseguita dal testo, era quella di trasformare la ricchezza mafiosa prodotta in ricchezza sociale spendibile e spesa sullo stesso territorio nel quale la cosca mafiosa operava e illecitamente accumulava.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.19, sul punto c'eravamo lungamente soffermati anche presso la Commissione bilancio, se non ricordo male. Ritenemmo, infine, che l'espressione « trasferiti » piuttosto che « trasferiti a titolo gratuito » fosse preferibile innanzitutto dal punto di vista pratico, per evitare rilievi che potessero poi condurre ad un prolungamento dell'iter della proposta di legge ed anche per una ragione di altro tipo: non c'è motivo per cui lo Stato trasferisca a titolo oneroso al comune beni che, nello spirito della normativa, qualora venisse approvata, avrebbero una destinazione prioritaria nell'ambito di una determinata linea di indirizzo; è dunque inutile che questa venga sancita con l'inciso « a titolo gratuito » ed in tal senso esprimo parere contrario.

Anche sull'emendamento 3.20 la Commissione si era trattenuta a lungo. Peraltro, in seguito ad una lettura diligente del testo di riforma del Ministero delle finanze, effettuata anche grazie all'aiuto del dottor Menè, ci convinchemmo che il provvedimento, attenendo alla gestione dei beni del patrimonio dello Stato, dovesse essere affidato, in base a quella nuova disciplina, ai poteri locali, ossia agli uffici territoriali del dicastero. La formulazione di cui all'emendamento 3.20 deroga alla disposizione di carattere generale, riaccentrando presso il direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze e appesantendo ulteriormente, in termini burocratici e temporali, la procedura. Dalla lettura dell'emendamento si evince, inoltre, che lo stesso direttore centrale potrebbe

affidare le operazioni all'amministratore; allora, poiché quest'ultimo agisce sotto il controllo del funzionario dell'ufficio territoriale del ministero, il testo originario sembra più coerente con la disciplina generale di riordino e con la normativa dettata dalla riforma.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei che illustrasse nuovamente la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.19: perché escludere la specificazione « a titolo gratuito » ?

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Perché da nessuna parte è scritto « a titolo oneroso ». La filosofia del provvedimento è quella che ho descritto: in essa risiede il fatto che il trasferimento sarà sempre a titolo gratuito piuttosto che a titolo oneroso. Se oggi aggiungessimo l'inciso « a titolo gratuito » sorgerebbero alcuni problemi — certamente superabili, ma che allungherebbero i tempi di approvazione del testo — rappresentati dall'acquisizione di ulteriori pareri da parte delle Commissioni bilancio, affari costituzionali e finanze. Che il bene sia del patrimonio dello Stato e che il trasferimento al comune avvenga in una logica ovviamente non onerosa per il comune (perché, altrimenti, non avrebbe più senso approvare la disposizione)...

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Quindi la formulazione « a titolo gratuito » sarebbe un di più.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Certo, sarebbe superflua.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, quali sono gli emendamenti che intende ritirare e quali invece quelli che intende mantenere ?

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, *Relatore*. Mantengo l'emendamento 3.13, il quale sostanzialmente assorbe gli emendamenti 3.12 e 3.3, che conseguentemente ritiro. Mantengo altresì gli emendamenti

3.14 (questo unicamente di coordinamento formale, conseguente al 3.13) e 3.15. Ritiro l'emendamento 3.11, che può considerarsi assorbito dall'emendamento 3.15. Mantengo, infine, gli emendamenti 3.16 e 3.17.

Per quanto riguarda le correzioni di coordinamento formale, ex articolo 90, comma 1, del regolamento, desidero precisare, quanto alla terza proposta di modifica di coordinamento formale, riferita al comma 2, subarticolo 2-undecies, capoverso 2, lettera c), che dopo aver a lungo tentato di trovare una formulazione che fosse coerente con il testo unico sulle tossicodipendenze abbiamo deciso che la dizione più congrua fosse, piuttosto che quella innovata, quella originaria, cioè « ad associazioni, comunità o enti per il recupero delle persone tossicodipendenti ». Pertanto, ritiro tale proposta.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati dal relatore ?

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo raccomanda innanzitutto l'approvazione dei suoi emendamenti 3.21, 3.18, 3.19 e 3.20.

Il Governo accetta l'emendamento 3.13 del relatore, perché recepisce una condizione posta dalla Commissione bilancio; accetta altresì l'emendamento 3.14 del relatore, in quanto conseguente all'emendamento 3.13. Accetta infine gli emendamenti 3.15, 3.16 (data la sua natura tecnico-formale) e 3.17 del relatore.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno intende aggiungere qualche considerazione ?

LUIGI ROSSI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Concordo con il parere espresso dal rappresentante del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 3.21 del Governo, non accettato dal relatore. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 3.18 del Governo, non accettato dal relatore. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 3.19 del Governo, non accettato dal relatore. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 3.20 del Governo, non accettato dal relatore. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 3.13 del relatore, accettato dal Governo. (*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 3.14 del relatore, accettato dal Governo. (*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 3.15 del relatore, accettato dal Governo. (*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 3.16 del relatore, accettato dal Governo. (*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 3.17 del relatore, accettato dal Governo. (*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dagli emendamenti approvati. (*È approvato*).

Suspendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,15, è ripresa alle 17,10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO, Relatore. Propongo alla Commissione, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento, di approvare le seguenti correzioni di forma al testo del provvedimento:

All'articolo 3,

al comma 2, subarticolo 2-undecies, capoverso 1, lettera b) sostituire le parole:

appare antieconomica, con le seguenti: è antieconomica.

al comma 2, subarticolo 2-undecies, capoverso 2, lettera b), sostituire le parole: centri di prevenzione e recupero con le seguenti: centri di recupero e cura.

al comma 2, subarticolo 2-undecies, capoverso 3, lettera a), ultimo periodo, sostituire la parola: cooperative con le seguenti: cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che le correzioni di forma proposte dal relatore possono ritenersi accolte.

(Così rimane stabilito).

Prima di passare al voto finale, chiedo che la presidenza sia autorizzata, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento, a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: Proposta di legge Di Lello Finuoli ed al-

tri (1778) con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 »:

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Basile Emanuele, Bonito, Cerullo, Casetti, Conti Carlo, Della Valle, De Simone, Di Fonzo, Di Lello Finuoli, Finocchiaro Fidelbo, Grimaldi, La Grua, Maiolo, Neri, Novi, Paggini, Porcari, Procacci, Reale, Saraceni, Scermino, Scozzari, Signorini, Simonelli e Stajano.

La seduta termina alle 17,15.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 26 luglio 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ALLEGATO

ULTERORI EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-decies, capoverso 1, sostituire le parole: su proposta fino alla parola: amministratore: con le seguenti: su proposta non vincolante del Prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dal Dirigente dell'Ufficio del territorio e dal sindaco del comune, con la partecipazione dell'amministratore.

3. 21.

Il Governo.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-undecies, capoverso 2, lettera a), sostituire le parole: per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile con le seguenti: per prioritari usi governativi.

3. 18.

Il Governo.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-undecies, capoverso 2, lettera b) e c) dopo la parola: trasferiti inserire le seguenti: a titolo gratuito.

3. 19.

Il Governo.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-undecies, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

« 4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni

di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data del provvedimento adottato dal medesimo direttore centrale del demanio ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-decies ».

3. 20.

Il Governo.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-duodecies, capoverso 1, sostituire l'linea come segue:

« In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies della presente legge affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di ».

3. 13.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-duodecies, capoverso 2, sostituire l'linea come segue:

« Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo ».

3. 14.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-duodecies, capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta ».

3. 15.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-duodecies, al capoverso 3 e al capoverso 4, aggiungere le parole: , da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 3. I decreti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dalla presente legge, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

3. 16.

Il Relatore.

All'articolo 3, comma 2, subarticolo 2-duodecies, capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

« Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti ».

3. 17.

Il Relatore.